



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI N. 17

Roma, 29 dicembre 2023

Diramazione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Stazione di Soccorso Alpino inclusi.

N. 17 – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento – Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per 28 sottotenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo normale – comparto speciale” del Corpo della guardia di finanza per l’anno 2023.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante “*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 36, comma 27;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare e delle Forze di Polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e successive modificazioni, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “*Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica*”;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l’articolo 4, recante “*Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia*”;

VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*” e, in particolare, l’articolo 19;

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, e, in particolare, l'articolo 12, recante *“Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 961-*quater*, che, per esigenze di potenziamento degli organici del Corpo, ha tra l'altro modificato la dotazione organica del ruolo normale degli Ufficiali prevista dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*, e in particolare, l'articolo 73, comma 14;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante *“Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari di truppa della Guardia di finanza”*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”*, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante “*Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnologico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione*”;

VISTA la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante Generale della Guardia di finanza, e successive modificazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

VISTA la determinazione n. 152279, datata 01 giugno 2021, del Comandante Generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

RITENUTO di dover riservare dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per 28 sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale – comparto speciale della Guardia di finanza per l'anno 2023.
2. Dei 28 posti disponibili:
 - a) n. 14 sono destinati agli appartenenti al ruolo ispettori del Corpo che rivestano, alla data di indizione del presente bando, il grado di maresciallo capo, maresciallo aiutante e luogotenente e siano in possesso di una laurea triennale nelle materie indicate nella tabella “A” allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001.

Al concorso sono ammessi anche i marescialli ordinari che, alla data di indizione del presente bando, abbiano maturato titolo alla promozione al grado di maresciallo capo con decorrenza giuridica non successiva alla predetta data, purché conseguano detta promozione prima della redazione delle graduatorie finali di merito;
 - b) n. 14 sono destinati agli appartenenti al Corpo, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari in possesso di un diploma di laurea ovvero di una laurea specialistica o magistrale, o titolo equipollente, tra quelli previsti dalla tabella “A” allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001.
3. Uno dei quattordici posti di cui al comma 2, lettera a) e uno dei quattordici posti di cui al comma 2, lettera b), sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.
4. Può essere presentata istanza di partecipazione per una sola delle categorie di posti di cui al comma 2.
5. I militari del Corpo in servizio che, nel periodo di effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 11, 12, 17 e 18, risultino impiegati in missione internazionale all'estero sono rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e fermi restando i criteri anche valutativi di cui alla presente procedura di selezione.

Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente alla categoria di posti per cui hanno partecipato, sono avviati al relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 22.

6. Lo svolgimento del concorso comprende:
 - a) una prova preliminare, eventuale;
 - b) una prova scritta;
 - c) la valutazione dei titoli;
 - d) l'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo;
 - e) una prova orale;
 - f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
 - g) una prova facoltativa di informatica.
7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare:
 - a) al concorso gli appartenenti al Corpo in servizio permanente che:
 - 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2023, compiuto il trentesimo e non superato il giorno di compimento del quarantacinquesimo anno di età, ossia siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e il 1° gennaio 1993, estremi inclusi;
 - 2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - 3) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
 - 4) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
 - 5) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 6) abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente;
 - 7) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - 8) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
 - 9) non siano sospesi dall'impiego o dal servizio o in aspettativa;
 - b) per i posti di cui all'articolo 1, comma 2:

- 1) lettera a), gli appartenenti al ruolo ispettori del Corpo che alla data di indizione del presente bando di concorso oltre al requisito relativo al grado di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), siano in possesso di una laurea triennale nelle materie indicate nella tabella "A" allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001;
 - 2) lettera b), gli appartenenti al Corpo dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari che siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. "triennali" o "di I livello") tra quelli previsti dalla tabella "A" allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001.
2. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso.
 3. Per quanto concerne il solo requisito dell'aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alle date di svolgimento delle prove di esame.
 4. Nelle more dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti, i candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi, con riserva, alla procedura di selezione. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Qualora, anche successivamente all'inizio del corso, dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle date indicate nei commi precedenti, il militare è escluso dal concorso con conseguente cessazione dalla frequenza del corso di formazione o perdita del nuovo grado, se già acquisito.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it;
 - b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi *on line* abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il *form* della domanda di partecipazione, raggiungibile tramite la propria area riservata e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale e comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire – in formato digitale o cartaceo – il relativo QR-code disponibile sull'APP Mobile "GdF Concorsi" e sull'istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, è

considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, mediante la propria PEC istituzionale, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoRN@pec.gdf.it* entro le ore 14:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.

5. I concorrenti che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale.

I militari che risultano assegnati ad una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest'ultima dovrà essere, altresì, informata dei profili di impiego specificati al successivo articolo 4, comma 1, lettera b), punto 7). Dell'avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.

6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "*https://concorsi.gdf.gov.it*" o secondo le modalità di cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui ai commi 1 o 4.

Ove la rettifica attenga ai dati di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.

7. Eventuali variazioni di Reparto di appartenenza e di grado intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 o 4 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoRN@pec.gdf.it*.

Art. 4

Elementi della domanda di partecipazione al concorso

1. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato:

a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:

- 1) luogo di residenza, *account* di posta elettronica certificata (PEC) e recapito telefonico. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata – sezione Profilo Utente;
- 2) grado, matricola meccanografica, contingente e Reparto di appartenenza, data di arruolamento e di promozione al grado attuale e di conseguimento dell'eventuale carica/qualifica speciale. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica;

b) deve dichiarare:

- 1) la categoria di posti per la quale intende concorrere e, in caso di partecipazione per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, deve altresì precisare gli estremi e il livello del titolo posseduto indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intende sostenere le prove scritta, orale e facoltativa di informatica;
- 2) il titolo di studio posseduto o da conseguire entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, indicando l'Università, la data di conseguimento e il voto.

I candidati che conseguiranno il titolo richiesto per la partecipazione al concorso entro la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, dovranno presentare a pena di esclusione, idonea documentazione attestante il possesso del titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2, entro la

- data indicata dal Centro di Reclutamento;
- 3) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente bando;
 - 4) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 15 e 21 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista) e della prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalità di notifica delle graduatorie finali;
 - 5) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di punteggio di cui all'articolo 15 del presente bando. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate al comma 4 del citato articolo 15, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
 - 6) di essere/non essere impiegato in una missione internazionale all'estero;
 - 7) di essere a conoscenza che, al termine del corso di formazione, può essere destinato a qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione;
- c) può richiedere di sostenere le prove facoltative:
- 1) di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
 - 2) di informatica.
2. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
- a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 27 del bando di concorso ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE;
 - b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, commi 1 o 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
 - a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano:
 - 1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
 - 2) con modalità differenti da quelle previste;
 - 3) all'indirizzo di posta elettronica *concorsointernoRN@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*";
 - b) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:

- a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 6

Aggiornamento della documentazione matricolare e dichiarazione di completezza. Incombenze dei Reparti

1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere:
 - a) chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all'articolo 3, comma 1;
 - b) inderogabilmente compilata entro il 30° giorno, revisionata e perfezionata – con la firma per presa visione del valutato – entro il 40° giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione.
2. I Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti, previsti all'articolo 2, da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) i nominativi dei militari del Corpo che, concorso durante, siano inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro;
 - c) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.
3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 15, le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del Comandante Generale e successive modificazioni, con riferimento a ciascun candidato ammesso a sostenere la prova scritta, devono:
 - a) redigere o far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
 - c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di Reclutamento secondo le modalità di cui alla circolare n. 225647/102, in data 20 luglio 2016, del Comando Generale – I Reparto;
 - d) far sottoscrivere apposita dichiarazione di completezza (ex articolo 10 norme di attuazione del *“Nuovo servizio matricolare del Corpo della guardia di finanza”*);
 - e) comunicare, per il tramite del Centro di Reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita, in relazione alle esigenze concorsuali, nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

- a) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da un ufficiale (segretario) e da almeno sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica è quella indicata al comma 1, lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
- a) qualificati conoscitori della lingua prescelta dal candidato;
 - b) appartenenti o impiegati nella specialità telematica del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, di grado non inferiore a capitano.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
- a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione;
 - b) dell'ausilio di esperti;
 - c) di personale specializzato e tecnico.
5. La sottocommissione di cui al comma 1:
- a) lettera a) è integrata per la valutazione delle prove scritta, orale e facoltativa di informatica dei candidati che le sosterranno eventualmente in lingua tedesca, da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della medesima lingua straniera di cui al comma 2, lettera a) ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
 - b) lettera b) può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.

Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.

Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
4. Sono altresì esclusi i candidati che presentano formale rinuncia al concorso, debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoRN@pec.gdf.it*. La rinuncia è irrevocabile a partire dalla data di notifica al candidato del relativo provvedimento di accoglimento della stessa a firma del Comandante del Centro di Reclutamento.

Avverso tale provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Art. 10 **Documento di identificazione**

1. A ogni prova concorsuale, i candidati devono esibire la carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 11 **Prova preliminare**

1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in *test* logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgerà a partire dal 22 febbraio 2024.

La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario, le modalità di svolgimento della suddetta prova, le eventuali prescrizioni da osservare, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 3° giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all'articolo 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

3. La prova preliminare sarà svolta qualora il numero di domande validamente presentate sia superiore a 700. In ogni caso, non saranno sottoposti alla predetta prova i concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), per i quali il numero di domande validamente presentate non sia superiore a 350.

Di tale circostanza sarà data comunicazione con l'avviso di cui al comma 2.

4. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
6. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, di sostenere le prove scritte, orale e facoltativa di informatica in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della prova preliminare.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione.

9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", nella sezione relativa ai concorsi e sulla rete *intranet* del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei *test* sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime:
 - a) 126 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);
 - b) 126 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del candidato classificatosi all'ultima posizione utile delle rispettive graduatorie.

I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12 **Prova scritta**

1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 11, se effettuata, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta alle ore 8:00 del 6 marzo 2024, nella sede che sarà resa nota con uno degli avvisi di cui all'articolo 11, commi 2 e 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Tale prova ha la durata di sei ore e consiste nello svolgimento di un elaborato vertente su argomenti ricompresi nelle materie oggetto della prova orale, richiamato nell'allegato 3.
2. Con uno degli avvisi di cui al comma 1 sarà comunicato altresì il termine entro il quale saranno pubblicati gli esiti della prova scritta e della valutazione dei titoli.
3. Eventuali variazioni del luogo e della data di svolgimento della prova saranno rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 13**Prescrizioni da osservare per la prova scritta**

1. Alla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e ai candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
 - a) codici e testi di legge;
 - b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e contrari.

Tali supporti non devono essere commentati, né annotati o in fotocopia.

Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 14**Revisione della prova scritta**

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. La Sottocommissione medesima assegna a ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sarà reso noto entro la data comunicata con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di pubblicazione dell'esito della prova scritta di cui al comma 5, per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui all'articolo 17.

I candidati non idonei sono esclusi dal concorso.

7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15**Valutazione dei titoli**

1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), procederà alla valutazione dei titoli.

2. A ciascun concorrente è attribuito un punteggio complessivo non superiore a 11,500 punti determinato, per i concorrenti per i posti di cui:
 - a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla base di quanto riportato nell'allegato 4;
 - b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), sulla base di quanto riportato nell'allegato 5,tenuto conto dei titoli universitari indicati nell'allegato 6.
3. I titoli in argomento devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e devono risultare dalla relativa documentazione matricolare.
4. E' onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18 – 00122 Roma/Lido di Ostia, ovvero inviare, tramite la propria casella istituzionale P.E.C., all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoRN@pec.gdf.it*, entro la data di svolgimento della prova scritta, eventuali ulteriori titoli non risultanti dalla documentazione matricolare ovvero la certificazione – o la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge – che ne comprova il possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, redatta secondo il modello in allegato 7.

Non saranno oggetto di valutazione quei titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta.

Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle detrazioni riportate negli allegati 4 e 5, il candidato consegua un punteggio negativo nella valutazione dei titoli, allo stesso, in sede di redazione delle graduatorie finali di merito, non verrà attribuito alcun punteggio.
5. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati con l'avviso di cui all'articolo 14, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.

Art. 16

Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo

1. I concorrenti idonei all'accertamento dell'idoneità attitudinale possono fruire della licenza straordinaria per esami militari, fino a un massimo di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria prevista dalla normativa in vigore, per la preparazione agli esami orali. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
2. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 17

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza pubblicato sul sito *internet www.gdf.gov.it*.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;

- c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Le concorrenti che, alla data di svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, risultino in stato di gravidanza sono ammesse con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento:
- a) con riserva, alle prove orali e facoltative di lingua straniera e di informatica;
 - b) d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere il predetto accertamento attitudinale, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
- a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
- I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
6. All'esito dell'accertamento attitudinale, i candidati:
- a) idonei, sono ammessi a sostenere la prova orale presso la sede e secondo il calendario di convocazione definito dal Centro di Reclutamento che sarà reso disponibile, entro il secondo giorno successivo (esclusi sabato, domenica e festivi) all'ultima giornata di svolgimento del predetto accertamento, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666);
 - b) non idonei, sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso tali esclusioni gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità indicate all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18 **Prova orale**

1. La prova orale, che ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di cui all'allegato 3.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce a ogni concorrente un punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla terza cifra decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneità i concorrenti che riportano il predetto punto di merito minimo di diciotto trentesimi.

5. Coloro che riportano un punto di merito inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
6. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente, nelle prove facoltative di cui all'articolo 19 con le relative maggiorazioni. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, è reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto di eventuali prescrizioni, a modalità telematiche. L'esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni candidato.
7. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati risultati non idonei alla prova orale possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 19

Prove facoltative di lingua straniera e di informatica

1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneità nella prova orale di cui all'articolo 18, è sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera – scelta tra quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 1) – e di informatica, con le modalità indicate in allegato 8.
2. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo può richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso può essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della prova.
3. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo può:
 - a) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua tedesca;
 - b) essere comunque assistito, nel corso della richiamata prova, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della stessa.
4. Il giudizio sulle citate prove è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalità indicate all'articolo 18, comma 3.
5. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio delle graduatorie finali di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 8.

Art. 20

Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato a cui è inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza di eventuali prescrizioni impartite o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere sottoposto alle fasi selettive di cui agli articoli 11 (se effettuata), 12, 17 e 18, è escluso dal concorso.
2. I Presidenti delle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, hanno facoltà – su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del Reparto di appartenenza, esclusivamente per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati alla prova preliminare (se effettuata), all'accertamento dell'idoneità attitudinale e alla prova orale, compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento degli stessi e nel rispetto del relativo calendario.

3. Le istanze devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo del Centro di Reclutamento *concorsointernoRN@pec.gdf.it*.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.
4. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è escluso dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso, secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 21 **Graduatorie finali di merito**

1. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna categoria di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), e b).
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie, secondo l'ordine di punteggio di merito complessivo, i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 6, a esclusione delle lettere c), f) e g).
3. Il punteggio di merito complessivo è dato dalla somma aritmetica dei seguenti valori numerici:
 - a) punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
 - b) voti ottenuti alla prova scritta e orale;
 - c) eventuali maggiorazioni conseguite nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui al successivo articolo 22.

Tali graduatorie sono pubblicate su Foglio d'Ordini del Corpo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 22 **Vincitori del concorso**

1. Sono dichiarati vincitori i candidati che, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'articolo 21, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), tenuto conto della riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Le candidate in stato di gravidanza ammesse d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, l'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui al predetto articolo 17 nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, qualora idonee, saranno:
 - a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle relative graduatorie finali di merito del presente concorso e, se vincitrici, avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;
 - b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria sarà determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.

3. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso. In tal caso, gli stessi sono comunque iscritti nelle relative graduatorie finali di merito nell'ordine del punteggio conseguito.
4. Le riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 3, saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che, nelle relative graduatorie finali di merito, si collocano già in posizione utile per essere nominati vincitori.
Qualora uno dei predetti posti riservati non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso sarà conferito ad altro candidato concorrente per la medesima riserva dell'altra categoria secondo l'ordine della relativa graduatoria finale di merito. Laddove il posto non sia così ricoperto, lo stesso sarà devoluto a favore dei candidati che concorrono per i posti non riservati nell'ambito della originaria categoria secondo l'ordine della relativa graduatoria finale di merito.
5. Qualora, per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti taluni dei posti di cui all'articolo 1, comma 2:
 - a) lettera a), le unità disponibili sono conferite in aumento a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b);
 - b) lettera b), le unità disponibili sono conferite in aumento a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a).
6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso stesso secondo l'ordine delle graduatorie e nel rispetto dei criteri di riassegnazione dei posti di cui ai precedenti commi 4 e 5.
7. I militari dichiarati vincitori che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.
Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

Art. 23

Corso di formazione e nomina a Sottotenente del ruolo normale – comparto speciale

1. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del "ruolo normale – comparto speciale" della Guardia di finanza e iscritti in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria redatta al termine del corso stesso, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attività addestrativa.
2. I candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione devono sottoscrivere, prima dell'inizio dello stesso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni.
3. I frequentatori del corso di formazione che, per qualsiasi motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo normale – comparto speciale sono riassegnati al Reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti.

Art. 24**Mancata presentazione al corso e differimento del candidato**

1. Il vincitore che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per l'inizio della frequenza del corso è considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.
2. Eventuali ritardi nella presentazione al corso, dovuti a cause di forza maggiore e debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato al Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, all'indirizzo di posta elettronica certificata *Bg0200000p@pec.gdf.it* entro il terzo giorno solare successivo alla data di inizio della frequenza del corso.

Il predetto Comandante, valutate le documentate cause impeditive, può differire – con giudizio motivato e insindacabile – la presentazione del candidato ad altra data non successiva al termine di cui all'articolo 22, comma 6.

I giorni di assenza maturati, sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate al candidato all'indirizzo di posta elettronica certificata e al Reparto di appartenenza.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga oltre il termine di cui al comma 2, il militare è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
4. Eventuali rinunce alla convocazione e alla frequenza del corso di formazione presentate da candidati regolarmente convocati, diventano irrevocabili nel momento in cui vengono prese in carico al protocollo del Centro di Reclutamento o dell'Accademia della Guardia di finanza.

Art. 25**Trattamento economico**

1. I concorrenti, per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati "comandati in missione".
2. I vincitori ammessi alla frequenza del corso di cui all'articolo 23, hanno:
 - a) l'obbligo di accasermamento;
 - b) diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta ridotta per tutta la durata dello stesso.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

Art. 26**Sito internet e app mobile "GdF Concorsi",
informazioni utili e modalità di notifica**

1. Ulteriori informazioni sulla procedura e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e tramite l'APP Mobile "GdF Concorsi", disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e App Store  oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) assegnata dal Corpo.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoRN@pec.gdf.it*.

Art. 27 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

- a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it.

Il “punto di contatto” del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 – *e-mail*: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it;

- b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/44222630 o agli indirizzi *e-mail* rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
- c) per le finalità descritte di seguito, verranno trattati i dati personali forniti dagli interessati o raccolti presso terzi, quali altre pubbliche amministrazioni o enti privati;
- d) il trattamento dei dati personali anche nell’ambito dello svolgimento di un compito d’interesse pubblico o dell’esercizio di un pubblico potere [ex art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento (UE) n. 2016/679], è necessario per:

- 1) lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e la progressione di carriera che trovano base giuridica:

- nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
- nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni;
- nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento all’articolo 2139;
- nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 relativo alle procedure di reclutamento del personale in forza alle amministrazioni pubbliche;
- nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con particolare riferimento all’articolo 36;
- nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all’articolo 33;
- nella tutela degli interessi dell’Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

- 2) l’assolvimento degli obblighi “*in materia di diritto del lavoro*” relativamente alle “*categorie particolari di dati personali*” (articolo 9, paragrafo 2, lettera b, del GDPR) e ai dati relativi a condanne penali e reati (articolo 10 del GDPR) come indicato nel decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, allegato 4, scheda n. 3;

- e) i dati personali saranno comunicati per le finalità sopra descritte e verranno trattati - nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003 - a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando.

Tale trattamento avverrà sia in maniera manuale (trattamento di atti e documenti cartacei) che con il supporto di mezzi informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per

garantire il rispetto dei principi di liceità, di correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione dell'accessibilità e della conservazione, d'integrità e riservatezza, nonché delle regole specifiche in materia di protezione dei dati personali previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003;

- f) i dati personali saranno comunicati nei casi previsti dal presente bando ovvero da norme di legge o regolamento alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
- g) la conservazione dei dati personali avverrà sino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati;
- h) in relazione ai trattamenti descritti nella presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, nello specifico:
 - 1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati (in particolare se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, non previsti nel caso in esame) e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - 2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - 3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare; in tal caso, l'art. 21 del GDPR ammette che il titolare del trattamento possa dimostrare la prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;
 - 4) proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali;
 - 5) ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, con l'eventuale addebito di un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi, in caso di ulteriori copie richieste.

I predetti diritti potranno essere esercitati nei confronti della Guardia di finanza, mediante istanza da presentarsi al «punto di contatto».

La presente determinazione sarà pubblicata su Foglio d'Ordini del Corpo.

Roma, 29 dicembre 2023

IL COMANDANTE GENERALE

F.to Gen.C.A. Andrea De Gennaro

Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per 28 sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale - comparto speciale del Corpo della guardia di finanza, per l'anno 2023.
Dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del titolo di studio.

Il/la sottoscritto/a (1) _____
nato/a a _____ il _____ e
residente in _____ (____) via
_____ tel. _____ e-mail _____

concorrente per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) quale appartenente alla categoria:

marescialli capo, marescialli aiutanti e luogotenenti in possesso di una laurea triennale nelle materie indicate nella tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001;

personale I.S.A.F. in possesso di diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. "triennali" o "di I livello") rientrante tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001,

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del bando di concorso in oggetto,

DICHIARA

a) di aver conseguito in data _____ la seguente laurea triennale:

_____ con il voto di _____,
presso l'Università di (2) _____,
via/piazza _____ n. _____
di _____ tel. (dell'Università) _____
e-mail (dell'Università) _____;

b) di aver conseguito in data _____ il seguente diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente: _____

_____ con il voto di _____,
presso l'Università di (2) _____,
via/piazza _____ n. _____
di _____ tel. (dell'Università) _____
e-mail (dell'Università) _____;

c) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del predetto decreto, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

IL CANDIDATO

(1) Grado, cognome e nome e matricola meccanografica.

(2) Indicare in modo completo e dettagliato la denominazione dell'Università e se trattasi di Università statale o paritaria (privato o pubblico).

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Posti destinati agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del bando di concorso.

PROVA SCRITTA

Elaborato su argomenti ricompresi nelle materie oggetto della prova orale.

PROVA ORALE

Diritto amministrativo

1. Elementi e requisiti degli atti amministrativi.
2. I principi costituzionali. Legalità, imparzialità, buon andamento.
3. L'organizzazione amministrativa: enti pubblici (definizione, caratteri, organizzazione), relazioni interorganiche (gerarchia, direzione, coordinamento, controllo, rapporto organico e rapporto di servizio).
4. I poteri amministrativi autorizzatori, concessori, ablatori, sanzionatori, di ordinanza, dichiarativi e di giudizio.
5. I rapporti giuridici di diritto pubblico (diritto soggettivo e interesse legittimo). Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento dell'azione amministrativa. Attività vincolata della Pubblica Amministrazione.
6. Il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241, e principi sull'azione amministrativa, le fasi del procedimento, la partecipazione, il diritto di accesso). Inattività e silenzio.
7. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione, procedimenti di controllo, procedimenti di revisione).
8. L'invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi, procedimenti di riesame).
9. L'attività amministrativa di diritto comune (attività contrattuale, la responsabilità civile dell'amministrazione e dei suoi agenti).
10. Il sistema di tutela giurisdizionale. I ricorsi al giudice amministrativo. La tutela cautelare. Il giudizio di ottemperanza. I ricorsi amministrativi.

Diritto tributario, punitivo e processuale tributario

1. Il diritto tributario e le sue fonti: la Costituzione, lo statuto dei diritti del contribuente, la legge, le norme aventi forza di legge, i regolamenti e le circolari.
2. Le entrate tributarie (imposte, tasse, contributi), il principio di territorialità dell'imposta, l'efficacia nel tempo della norma tributaria, elementi oggettivi, presupposti di fatto e materia imponibile.
3. I soggetti attivi e passivi (il sostituto d'imposta, il responsabile d'imposta, la solidarietà, il contribuente di diritto e di fatto, la traslazione dell'onere impositivo).
4. I controlli in tema di determinazione dell'imponibile e di liquidazione dell'imposta.
5. Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.
6. I principali istituti di *compliance* fiscale (cenni).

7. Il principio di autotutela e il diritto d'interpello.
8. Le imposte dirette e indirette: I.R.Pe.F., I.Re.S., I.R.A.P., I.V.A., dazi doganali e accise.
9. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nozione di imposta evasa e delitti in materia di dichiarazione, di documenti e di pagamento delle imposte.
10. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: fattispecie sanzionate amministrativamente in materia di imposte dirette, I.V.A. e riscossione.

Diritto e procedura penale

1. L'efficacia della legge penale nel tempo e nello spazio.
2. Distinzione tra delitto e contravvenzione. Oggetto giuridico del reato, elemento oggettivo e soggettivo, cause oggettive di esclusione ed eccesso colposo, concorso di reati e di persone nel reato.
3. Il reato circostanziato, il delitto tentato, la desistenza e il recesso attivo, il reato putativo e il reato impossibile.
4. La pena: nozione, pene principali e accessorie e le cause di estinzione della pena.
5. Il procedimento penale con rito ordinario (caratteri generali e soggetti del procedimento penale) e cenni sui procedimenti speciali.
6. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il Pubblico Ministero.
7. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria.
8. I principali atti di polizia giudiziaria: notizia di reato, perquisizioni, sequestri, arresto, fermo di indiziato di delitto.
9. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari (tipologia, presupposti, procedimento applicativo).
10. I delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Tecnica professionale

1. I compiti istituzionali della Guardia di finanza e adeguamento dei compiti alla luce del decreto legislativo 18 marzo 2001, n. 68.
2. La struttura ordinativa del Corpo. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e cenni sui criteri organizzativi di carattere generale.
3. L'attività ispettiva della Guardia di finanza: programmazione dell'attività di verifica nei confronti dei contribuenti di minori, medie e rilevanti dimensioni; esecuzione e modifiche del piano; avvio di verifiche extra-programma; i controlli. L'utilizzo ai fini fiscali di dati ed elementi acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria, nell'attività antiriciclaggio e delle informazioni provenienti da altre Istituzioni/Forze di polizia.
4. L'attività ispettiva della Guardia di finanza: la preparazione della verifica, poteri esercitabili; gli atti della verifica (avvio, esecuzione e conclusione).
5. I compiti di polizia doganale della Guardia di finanza: l'attività di contrasto alle frodi e i servizi di vigilanza dentro/fuori gli spazi doganali.
6. L'attività ispettiva della Guardia di finanza nel settore delle accise e delle altre imposte sulla produzione e i suoi consumi: poteri e metodologie operative.
7. Tutela della spesa pubblica: il ruolo della Guardia di finanza nell'azione a tutela della spesa pubblica nazionale; linee strategiche definite dalla circolare di programmazione operativa annuale.

8. Il ruolo della Guardia di finanza nel settore degli appalti e l'attività in materia di contrasto all'illegalità nella Pubblica Amministrazione: i reati contro la Pubblica Amministrazione e le collaborazioni con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e il Dipartimento della Funzione Pubblica.
9. Tutela della spesa pubblica: le principali banche dati e l'esercizio dei poteri di polizia economico-finanziaria e antiriciclaggio.
10. L'attività di polizia erariale e la collaborazione con la Corte dei Conti.
11. Il ruolo della Guardia di finanza all'interno della struttura di *governance* posta a tutela, ex decreto legge n. 77/2021, del corretto impiego delle risorse del P.N.R.R.
Attività operativa della Guardia di finanza a contrasto delle frodi comunitarie: poteri e strumenti di recupero dei finanziamenti unionali indebitamente percepiti. La Procura europea.
12. Il sistema di prevenzione al riciclaggio e al terrorismo e ruolo, struttura organizzativa e potestà di indagine della Guardia di finanza.
13. Il sistema sanzionatorio penale antiriciclaggio e antiterrorismo: strumenti investigativi di polizia giudiziaria e percorsi investigativi.
14. L'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette: percorso operativo.
15. L'attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di finanza.
16. La circolazione transfrontaliera di capitali: disciplina normativa e direttive di servizio.
17. La responsabilità amministrativa dell'Ente ex decreto legislativo n. 231/2001: quadro normativo, accertamento della responsabilità amministrativa dell'Ente e relativo percorso operativo.
18. L'attività di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria della Guardia di finanza anche nei confronti degli evasori fiscali.
19. I reati societari e fallimentari.
20. Diritti di proprietà intellettuale, sicurezza dei prodotti e tutela del consumatore: ruolo e attribuzioni della Guardia di finanza.

TESI PER LA PROVA ORALE

Tesi 1

1. Elementi e requisiti degli atti amministrativi.
2. Il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241, e principi sull'azione amministrativa, le fasi del procedimento, la partecipazione, il diritto di accesso). Inattività e silenzio.
3. Il diritto tributario e le sue fonti: la Costituzione, lo statuto dei diritti del contribuente, la legge, le norme aventi forza di legge, i regolamenti e le circolari.
4. I principali istituti di *compliance* fiscale (cenni).
5. L'efficacia della legge penale nel tempo e nello spazio.
6. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il Pubblico Ministero.
7. I compiti istituzionali della Guardia di finanza e adeguamento dei compiti alla luce del decreto legislativo 18 marzo 2001, n. 68.
8. Il ruolo della Guardia di finanza all'interno della struttura di *governance* posta a tutela, ex decreto legge n. 77/2021, del corretto impiego delle risorse del P.N.R.R.. Attività operativa della Guardia di finanza a contrasto delle frodi comunitarie: poteri e strumenti di recupero dei finanziamenti unionali indebitamente percepiti. La Procura europea.

Tesi 2

1. I principi costituzionali. Legalità, imparzialità, buon andamento.
2. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione, procedimenti di controllo, procedimenti di revisione).
3. Le entrate tributarie (imposte, tasse, contributi), il principio di territorialità dell'imposta, l'efficacia nel tempo della norma tributaria, elementi oggettivi, presupposti di fatto e materia imponibile.
4. Il principio di autotutela e il diritto d'interpello.
5. Distinzione tra delitto e contravvenzione. Oggetto giuridico del reato, elemento oggettivo e soggettivo, cause oggettive di esclusione ed eccesso colposo, concorso di reati e di persone nel reato.
6. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria.
7. La struttura ordinativa del Corpo. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e cenni sui criteri organizzativi di carattere generale.
8. Il sistema di prevenzione al riciclaggio e al terrorismo e ruolo, struttura organizzativa e potestà di indagine della Guardia di finanza.

Tesi 3

1. L'organizzazione amministrativa: enti pubblici (definizione, caratteri, organizzazione), relazioni interorganiche (gerarchia, direzione, coordinamento, controllo, rapporto organico e rapporto di servizio).

2. L'invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi, procedimenti di riesame).
3. I soggetti attivi e passivi (il sostituto d'imposta, il responsabile d'imposta, la solidarietà, il contribuente di diritto e di fatto, la traslazione dell'onere impositivo).
4. Le imposte dirette e indirette: I.R.Pe.F., I.Re.S., I.R.A.P., I.V.A., dazi doganali e accise.
5. Il reato circostanziato, il delitto tentato, la desistenza e il recesso attivo, il reato putativo e il reato impossibile.
6. I principali atti di polizia giudiziaria: notizia di reato, perquisizioni, sequestri, arresto, fermo di indiziato di delitto.
7. L'attività ispettiva della Guardia di finanza: programmazione dell'attività di verifica nei confronti dei contribuenti di minori, medie e rilevanti dimensioni; esecuzione e modifiche del piano; avvio di verifiche extra-programma; i controlli. L'utilizzo ai fini fiscali di dati ed elementi acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria, nell'attività antiriciclaggio e delle informazioni provenienti da altre Istituzioni/Forze di polizia.
8. Il sistema sanzionatorio penale antiriciclaggio e antiterrorismo: strumenti investigativi di polizia giudiziaria e percorsi investigativi.

Tesi 4

1. I poteri amministrativi autorizzatori, concessori, ablatori, sanzionatori, di ordinanza, dichiarativi e di giudizio.
2. L'attività amministrativa di diritto comune (attività contrattuale, la responsabilità civile dell'amministrazione e dei suoi agenti).
3. I controlli in tema di determinazione dell'imponibile e di liquidazione dell'imposta.
4. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nozione di imposta evasa e delitti in materia di dichiarazione, di documenti e di pagamento delle imposte.
5. La pena: nozione, pene principali e accessorie e le cause di estinzione della pena.
6. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari (tipologia, presupposti, procedimento applicativo).
7. L'attività ispettiva della Guardia di finanza: la preparazione della verifica, poteri esercitabili; gli atti della verifica (avvio, esecuzione e conclusione).
8. L'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette: percorso operativo.

Tesi 5

1. I rapporti giuridici di diritto pubblico (diritto soggettivo e interesse legittimo). Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento dell'azione amministrativa. Attività vincolata della Pubblica Amministrazione.
2. Il sistema di tutela giurisdizionale. I ricorsi al giudice amministrativo. La tutela cautelare. Il giudizio di ottemperanza. I ricorsi amministrativi.
3. Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.

4. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: fattispecie sanzionate amministrativamente in materia di imposte dirette, I.V.A. e riscossione.
5. Il procedimento penale con rito ordinario (caratteri generali e soggetti del procedimento penale) e cenni sui procedimenti speciali.
6. I delitti contro la P.A.
7. I compiti di polizia doganale della Guardia di finanza: l'attività di contrasto alle frodi e i servizi di vigilanza dentro/fuori gli spazi doganali.
8. L'attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di finanza.

Tesi 6

1. Elementi e requisiti degli atti amministrativi.
2. L'invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; procedimenti di riesame).
3. Il diritto tributario e le sue fonti: la Costituzione, lo statuto dei diritti del contribuente, la legge, le norme aventi forza di legge, i regolamenti e le circolari.
4. Le imposte dirette e indirette: I.R.Pe.F., I.Re.S., I.R.A.P., I.V.A., dazi doganali e accise.
5. L'efficacia della legge penale nel tempo e nello spazio.
6. I principali atti di polizia giudiziaria: notizia di reato; perquisizioni, sequestri, arresto; fermo di indiziato di delitto.
7. L'attività ispettiva della Guardia di finanza nel settore delle accise e altre imposte sulla produzione e i suoi consumi: poteri e metodologie operative.
8. La circolazione transfrontaliera di capitali: disciplina normativa e direttive di servizio.

Tesi 7

1. I principi costituzionali. Legalità, imparzialità, buon andamento.
2. L'attività amministrativa di diritto comune (attività contrattuale, la responsabilità civile dell'amministrazione e dei suoi agenti).
3. Le entrate tributarie (imposte, tasse, contributi), il principio di territorialità dell'imposta, l'efficacia nel tempo della norma tributaria, elementi oggettivi, presupposti di fatto e materia imponibile.
4. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nozione di imposta evasa e delitti in materia di dichiarazione, di documenti e di pagamento delle imposte.
5. Distinzione tra delitto e contravvenzione. Oggetto giuridico del reato, elemento oggettivo e soggettivo, cause oggettive di esclusione ed eccesso colposo, concorso di reati e di persone nel reato.
6. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari (tipologia, presupposti, procedimento applicativo).
7. Tutela della spesa pubblica: il ruolo della Guardia di finanza nell'azione a tutela della spesa pubblica nazionale; linee strategiche definite dalla circolare di programmazione operativa annuale.

8. La responsabilità amministrativa dell'Ente ex decreto legislativo n. 231/2001: quadro normativo, accertamento della responsabilità amministrativa dell'Ente e relativo percorso operativo.

Tesi 8

1. L'organizzazione amministrativa: enti pubblici (definizione, caratteri, organizzazione), relazioni interorganiche (gerarchia, direzione, coordinamento, controllo, rapporto organico e rapporto di servizio).
2. Il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241, e principi sull'azione amministrativa, le fasi del procedimento, la partecipazione, il diritto di accesso). Inattività e silenzio.
3. I soggetti attivi e passivi (il sostituto d'imposta, il responsabile d'imposta, la solidarietà, il contribuente di diritto e di fatto, la traslazione dell'onere impositivo).
4. I principali istituti di *compliance* fiscale (cenni).
5. Il reato circostanziato, il delitto tentato, la desistenza e il recesso attivo, il reato putativo e il reato impossibile.
6. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il Pubblico Ministero.
7. L'attività di polizia erariale e la collaborazione con la Corte dei Conti.
8. L'attività di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria della Guardia di finanza anche nei confronti degli evasori fiscali.

Tesi 9

1. I poteri amministrativi autorizzatori, concessori, ablatori, sanzionatori, di ordinanza, dichiarativi e di giudizio.
2. Il sistema di tutela giurisdizionale. I ricorsi al giudice amministrativo. La tutela cautelare. Il giudizio di ottemperanza. I ricorsi amministrativi.
3. I controlli in tema di determinazione dell'imponibile e di liquidazione dell'imposta.
4. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: fattispecie sanzionate amministrativamente in materia di imposte dirette, I.V.A. e riscossione.
5. La pena: nozione, pene principali e accessorie e le cause di estinzione della pena.
6. I delitti contro la Pubblica Amministrazione.
7. Il ruolo della Guardia di finanza nel settore degli appalti e l'attività in materia di contrasto all'illegalità nella Pubblica Amministrazione: i reati contro la Pubblica Amministrazione e le collaborazioni con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e il Dipartimento della Funzione Pubblica.
8. I reati societari e fallimentari.

Tesi 10

1. I rapporti giuridici di diritto pubblico (diritto soggettivo e interesse legittimo). Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento dell'azione amministrativa. Attività vincolata della Pubblica Amministrazione.

2. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione, procedimenti di controllo, procedimenti di revisione).
3. Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.
4. Il principio di autotutela e il diritto d'interpello.
5. Il procedimento penale con rito ordinario (caratteri generali e soggetti del procedimento penale) e cenni sui procedimenti speciali.
6. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria.
7. Tutela della spesa pubblica: le principali banche dati e l'esercizio dei poteri di polizia economico-finanziaria e antiriciclaggio.
8. Diritti di proprietà intellettuale, sicurezza dei prodotti e tutela del consumatore: ruolo e attribuzioni della Guardia di finanza.

SCHEDA TITOLI
per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)
(punteggio massimo conseguibile: 11,500)

Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio:

AREA CULTURALE

1) fino ad un massimo di punti 1,500 punti, per tutti i titoli di laurea posseduti:

Tipologia titolo di studio	Voto conseguito	Discipline economico-giuridiche di cui all'all. 6	Altre classi di laurea
a) Diplomi universitari ex art. 2 legge n. 341/1990, lauree ex artt. 3, comma 1, lettera a), d.m. n. 509/1999 e 3, comma 1, lettera a), d.m. n. 270/2004, nonché titoli equipollenti <i>ex lege</i>	da 67 a 87	0,100	0,075
	da 88 a 105	0,200	0,150
	da 106 a 110	0,400	0,300
	110 con lode	0,500	0,400
b) Lauree specialistiche ex art. 3, comma 1, lettera b), d.m. n. 509/1999, e lauree magistrali ex art. 3, comma 1, lettera b), d.m. n. 270/2004, nonché titoli equipollenti <i>ex lege</i>	da 67 a 87	0,225	0,125
	da 88 a 105	0,450	0,250
	da 106 a 110	0,900	0,500
	110 con lode	1,000	0,600
c) Diplomi di laurea ex art. 3 legge n. 341/1990 e lauree magistrali a ciclo unico ex art. 6, comma 3, d.m. n. 270/2004, nonché titoli equipollenti <i>ex lege</i>	da 67 a 87	0,325	0,200
	da 88 a 105	0,650	0,400
	da 106 a 110	1,300	0,800
	110 con lode	1,500	1,000

In caso di omessa indicazione del voto di laurea, al candidato non è attribuito alcun punteggio.

2) fino ad un massimo di 0,500 punti, per i seguenti ulteriori titoli conseguiti:

Tipologia titolo	Area economico-giuridica	Altre aree di indirizzo
per ogni <i>master</i> universitario o altro titolo accademico e tecnico per il cui conseguimento è richiesto il possesso di un diploma universitario ovvero di una laurea c.d. "triennale" o di "I livello"	0,335	0,165

AREA PROFESSIONALE

3) fino ad un massimo di 3,500 punti, attribuendo, per periodi non inferiori a sei mesi continuativi, negli incarichi assolti al comando di:

a) Reparti incaricati della diretta esecuzione del servizio per ogni mese compiuto	0,025
b) Organi di <i>line</i> a carattere operativo nell'ambito dei Reparti di cui alla lettera a), per ogni mese compiuto	0,012
c) Altri organi di <i>line</i> e <i>staff</i> per ogni mese compiuto	0,005

organicamente retti da Ispettore o da grado superiore e di cui alla circolare del Comando Generale n. 240000 - edizione 2013, e successive integrazioni e modificazioni;

4) fino ad un massimo di 2,000 punti, per le seguenti qualifiche o giudizi equipollenti:

Eccellente con apprezzamento e lode	0,100
Eccellente con apprezzamento	0,070
Eccellente	0,045
Superiore alla media	0,025
Nella media	0,010
Inferiore alla media	meno 0,025
Insufficiente	meno 0,070

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle qualifiche conseguite in sede di documentazione caratteristica valgono i seguenti criteri:

- non è presa in considerazione la documentazione caratteristica redatta durante i periodi di frequenza e al termine dei corsi di formazione di base, nonché le qualifiche e i punteggi conseguiti al termine dei corsi di specializzazione, qualificazione e abilitazione;
- per ciascun anno solare, al candidato è attribuito il punteggio relativo alla qualifica risultante dal documento caratteristico riferito al periodo di maggiore durata, tra quelli oggetto di valutazione, antecedente o successivo ai corsi di cui alla lettera a), ancorché meno favorevole al concorrente.

Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, vi siano periodi valutati con le qualifiche di "eccellente", "eccellente con apprezzamento" ed "eccellente con apprezzamento e lode", gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di "eccellente" che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo al primo e all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;

- non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di

sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

- d) per i periodi coperti da “*dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica*” nei confronti di militari in aspettativa per infermità, in astensione dall'impiego per maternità ovvero sospesi dall'impiego a titolo precauzionale per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile redatto per il periodo immediatamente antecedente l'aspettativa, l'astensione per maternità o di adozione dei provvedimenti di sospensione;
- e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici dell'atto di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato;
- f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

Rendimento elevato con apprezzamento e lode	Eccellente con apprezzamento e lode
Rendimento elevato con apprezzamento	Eccellente con apprezzamento
Rendimento elevato	Eccellente
Rendimento pieno e sicuro	Superiore alla media
Rendimento distinto	Superiore alla media
Rendimento normale	Nella media
Rendimento scarso	Inferiore alla media
Rendimento mediocre	Insufficiente

5) fino ad un massimo di 0,200 punti, per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi indetti:

a) ai sensi dei seguenti articoli del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nella versione vigente sino al 7 luglio 2017, per ufficiali dei soppressi: - ruolo speciale (articoli 8, comma 1, e 53, comma 4); - ruolo aeronavale (articolo 7, comma 8), per ogni singolo concorso	0,100
b) ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, inserito dall'articolo 34, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per ogni singolo concorso	0,100

6) fino ad un massimo di 1,800 punti, in relazione al possesso delle seguenti onorificenze militari, ricompense o *status* da prendere in considerazione, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) Medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	1,000
b) Medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria	0,500

c) Medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	0,400
d) Croce o medaglia d'Oro al merito dell'Esercito, al merito di Marina, al merito Aeronautico, al merito della Guardia di finanza, al merito dei Carabinieri, al merito Civile.	0,350
e) Croce o medaglia d'Argento al merito dell'Esercito, al merito di Marina, al merito Aeronautico, al merito della Guardia di finanza, al merito dei Carabinieri, al merito Civile	0,300
f) Croce o medaglia di Bronzo al merito dell'Esercito, al merito di Marina, al merito Aeronautico, al merito della Guardia di finanza, al merito dei Carabinieri, al merito Civile	0,250
g) Croce al Valor Militare, medaglia di Benemerenzza Marinara, Encomio al Valor di Marina	0,200
h) Attestato di pubblica Benemerenzza al Valor Civile rilasciato esclusivamente per le fattispecie previste all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13	0,160
i) Attestato di pubblica Benemerenzza al Merito Civile rilasciato secondo i criteri di cui alla legge 20 giugno 1956, n. 658	0,150
j) Attestato di pubblica benemerenzza del Dipartimento della Protezione Civile rilasciato secondo i criteri di cui al D.P.C.M. 5 maggio 2014	0,025
k) Distintivo di mutilato in servizio	0,200
l) Distintivo di ferito in servizio	0,150
m) Encomio solenne	0,100
n) Encomio semplice	0,050
o) Elogio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, o dell'articolo 1462 del decreto legislativo n. 66/2010 ovvero premio in denaro	0,025
p) Riconoscimento di <i>status</i> di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo	0,500

7) per ogni eventuale sanzione:

a) per delitto colposo che prevede: - la reclusione - la multa	meno punti 1,000 meno punti 0,500
b) di carattere penale per contravvenzioni che prevede: - l'arresto - l'ammenda	meno punti 0,800 meno punti 0,400
c) di sospensione disciplinare dall'impiego o equivalenti e/o dal servizio, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	meno punti 0,100
d) di sospensione dall'impiego inflitte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata della sospensione	meno punti 0,100
e) della censura inflitta dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per ogni sanzione	meno punti 0,100
f) disciplinare di corpo: - consegna di rigore (a condizione che non determini la perdita di taluno dei prescritti requisiti), per ogni giorno comminato	meno punti 0,060 meno punti 0,040

- consegna, per ogni giorno comminato - rimprovero, per ogni sanzione	meno punti 0,030
--	------------------

8) fino ad un massimo di 2,000 punti, per:

a) il possesso delle seguenti specializzazioni e qualificazioni, così attribuiti:

Descrizione titolo	Categoria titolo	Possesso
Esperto d'Area/ Verificatore Fiscale	Specializzazioni	0,800
Investigatore Economico Finanziario/ Tecnica della verifica (*)	Qualificazioni	0,600

(*) Solo se conseguita all'esito della frequenza di corsi centralizzati

b) il possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a):

- di cui alla circolare del Comando Generale n. 123000/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- relative ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare, conseguite all'esito di specifici corsi previsti dai piani di formazione annuali del Corpo, e relative eventuali integrazioni, di cui alla circolare del Comando Generale n. 124000/2001,

così distinti:

Categoria titolo	Possesso
Specializzazioni	0,400
Qualificazioni*	0,300
Abilitazioni	0,200

(*) Per le qualificazioni relative alla conoscenza di idiomi stranieri sono riconosciuti unicamente i punteggi previsti alla successiva lettera d)

Le specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni sono valutate anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

In caso di possesso di più specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni di cui alle precedenti lettere a) e/o b), il punteggio incrementale previsto per il relativo possesso è cumulabile relativamente a massimo un titolo per ciascuna categoria (specializzazione, qualificazione o abilitazione);

c) i risultati dei corsi e degli esperimenti teorico-pratici per il conseguimento di specializzazione, qualificazione o abilitazione:

- di cui alla circolare del Comando Generale n. 123000/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare inseriti nei piani di formazione annuali del Corpo, e relative eventuali integrazioni, di cui alla circolare del Comando Generale n. 124000/2001,

come di seguito indicato:

Qualifica o giudizio equivalente o punteggio		Durata del corso non inferiore a		
		180 giorni	90 giorni	30 giorni (*)
≥	Ottimo o 16/20 o 9/10	0,400	0,300	0,200
	Molto buono o 14/20 o 8/10	0,300	0,200	0,100
	Buono o 12/20 o 7/10	0,200	0,100	0,050
	Sufficiente o 10/20 o 6/10	0,100	0,050	0,030
≤	Insufficiente o 9,99/20 o 5,99/10	meno 0,400	meno 0,300	meno 0,200

(*) Ai corsi per il conseguimento della qualificazione di Investigatore Economico-Finanziario svolti nella "fase transitoria" disciplinata dalla circolare n. 397044/1089 in data 27 novembre 2008, del Comando Generale - I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento, e successive modifiche e integrazioni, saranno attribuiti, sulla base della qualifica/giudizio/punteggio ottenuto a fine attività formativa, gli stessi punteggi incrementali previsti per i medesimi corsi di durata non inferiore a 30 giorni.

Se i corsi in argomento sono svolti in tutto o in parte in modalità *e-learning*, a ogni n. 150 ore di formazione a distanza corrispondono n. 30 giorni di corso in presenza. Al riguardo, si tiene conto del numero massimo di ore previste dalle relative circolari di indizione.

Ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di "sufficiente". In caso di esperimento teorico-pratico, sarà attribuito il punteggio previsto per la durata del corso utile al conseguimento del relativo titolo.

I corsi o gli esperimenti teorico-pratici di specializzazione, qualificazione e abilitazione sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero dalla specializzazione, qualificazione e abilitazione, purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di finanza*".

Nel caso in cui:

- siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo. Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;
- nell'ambito del medesimo corso - anche se suddiviso in più cicli o edizioni non continuativi - siano conseguite una o più specializzazioni/qualificazioni/abilitazioni, è attribuito il punteggio incrementale previsto per i corsi di durata pari alla somma dei periodi di ciascun ciclo o edizione sulla base dell'unico voto/qualifica/giudizio ottenuto al termine dell'intera attività formativa o di quello più favorevole conseguito all'esito di uno dei perdetti cicli o edizioni;

d) per il possesso di qualificazioni relative alla conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:

Livello	Punteggio
Senza livello - equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (<i>listening</i>), W (<i>writing</i>), S (<i>speaking</i>) e R (<i>reading</i>) minore di 8	0,100
Possesso del primo livello - equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (<i>listening</i>), W (<i>writing</i>), S (<i>speaking</i>) e R (<i>reading</i>) non inferiore a 8 e minore di 11	0,200
Possesso del secondo livello - equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 11 e minore di 14	0,350
Possesso del terzo livello - equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 14	0,550

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell'esito della valutazione linguistica più recente.

A coloro che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, del bando non è attribuito il punteggio per il possesso di livelli di certificazione SLEE nella lingua tedesca.

TABELLE DI EQUIPARAZIONE TRA I TITOLI POSSEDUTI DAI CONCORRENTI APPARTENENTI AL DISCIOLTO CORPO FORESTALE DELLO STATO E QUELLI SOPRA DESCRITTI

1. Documentazione caratteristica:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della guardia di finanza
OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime qualificati eccezionali con deliberazione del C.d.a.)	Eccellente con Apprezzamento e lode
OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime)	Eccellente con Apprezzamento
OTTIMO CON PUNTI 10 (con un buono in una voce di secondaria importanza)	Eccellente
OTTIMO CON PUNTI 9	Superiore alla Media - Pieno e Sicuro
BUONO CON PUNTI 8	Superiore alla Media - Distinto
BUONO CON PUNTI 7	Nella Media
MEDIOCRE CON PUNTI 6	Inferiore alla media
MEDIOCRE CON PUNTI 5	
CATTIVO CON PUNTI 4 ÷ 0	Insufficiente

2. Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della guardia di finanza
ENCOMIO SOLENNE	ENCOMIO SOLENNE
ENCOMIO	ENCOMIO SEMPLICE
LODE	ELOGIO
PREMI IN DENARO	PREMIO IN DENARO

3. Sanzioni:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della guardia di finanza
CENSURA (dichiarazione scritta di biasimo per lievi trasgressioni)	RIMPROVERO
RIDUZIONE DELLO STIPENDIO (non inferiore a un decimo né superiore a un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi)	CONSEGNA/CONSEGNA DI RIGORE a seconda dell'entità della sanzione pecuniaria irrogata
SOSPENSIONE DALLA QUALIFICA (allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi con privazione di metà dello stipendio)	SOSPENSIONE DISCIPLINARE

4. Agli eventuali ulteriori titoli conseguiti nell'Amministrazione di provenienza saranno riconosciuti i punteggi di cui al presente allegato qualora da idonea documentazione se ne rilevi la sostanziale equipollenza.

SCHEMA TITOLI
per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)
(punteggio massimo conseguibile: 11,500)

Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio:

AREA CULTURALE

1) fino ad un massimo di 3,500 punti, per tutti i titoli di laurea posseduti:

Tipologia titolo di studio	Voto conseguito	discipline economico-giuridiche di cui all'all. 7	altre classi di laurea
a) diplomi universitari ex art. 2 della legge n. 341/1990, lauree ex artt. 3, c. 1, lett. a), del d.m. n. 509/1999 e 3, c. 1, lett. a), del d.m. n. 270/2004, nonché titoli equipollenti ex lege	da 67 a 87	0,275	0,200
	da 88 a 105	0,550	0,400
	da 106 a 110	1,100	0,800
	110 con lode	1,200	0,900
b) lauree specialistiche ex art. 3, c. 1, lett. b), del d.m. n. 509/1999, e lauree magistrali ex art. 3, c. 1, lett. b), del d.m. n. 270/2004, nonché titoli equipollenti ex lege	da 67 a 87	0,475	0,300
	da 88 a 105	0,950	0,600
	da 106 a 110	1,900	1,200
	110 con lode	2,000	1,300
c) diplomi di laurea ex art. 3 della legge n. 341/1990 e lauree magistrali a ciclo unico ex art. 6, c. 3, del d.m. n. 270/2004, nonché titoli equipollenti ex lege	da 67 a 87	0,750	0,500
	da 88 a 105	1,500	1,000
	da 106 a 110	3,000	2,000
	110 con lode	3,200	2,200

In caso di omessa indicazione del voto di laurea, al candidato non è attribuito alcun punteggio.

2) fino ad un massimo di 1,500 punti, per i seguenti ulteriori titoli conseguiti:

tipologia titolo	Indirizzo economico-giuridico	Altri indirizzi
a) per ogni borsa di studio annuale o biennale di addestramento didattico per laureati	0,200	0,100
b) per ogni diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, <i>master</i> e altro titolo accademico e tecnico per il cui conseguimento è richiesto il possesso di un diploma di laurea ovvero di una laurea specialistica o magistrale o di un titolo equipollente	1,000	0,500

AREA PROFESSIONALE

3) fino ad un massimo di 1,500 punti, attribuendo, per periodi non inferiori a sei mesi continuativi, negli incarichi assolti al comando di:

a) Reparti incaricati della diretta esecuzione del servizio per ogni mese compiuto	0,025
b) Organi <i>di line</i> a carattere operativo nell'ambito dei Reparti di cui alla lettera a), per ogni mese compiuto	0,012
c) Altri organi <i>di line e staff</i> per ogni mese compiuto	0,005

organicamente retti da Ispettore o da grado superiore e di cui alla circolare del Comando Generale n. 240000 – edizione 2013, e successive integrazioni e modificazioni;

4) fino ad un massimo di 1,000 punto, per le seguenti qualifiche o giudizi equipollenti:

eccellente con apprezzamento e lode	0,100
eccellente con apprezzamento	0,070
Eccellente	0,045
superiore alla media	0,025
nella media	0,010
inferiore alla media	meno 0,025
Insufficiente	meno 0,070

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle qualifiche conseguite in sede di documentazione caratteristica valgono i seguenti criteri:

- a) non è presa in considerazione la documentazione caratteristica redatta durante i periodi di frequenza e al termine dei corsi di formazione di base nonché le qualifiche e i punteggi conseguiti al termine dei corsi di specializzazione, qualificazione e abilitazione;
- b) per ciascun anno solare, al candidato è attribuito il punteggio relativo alla qualifica risultante dal documento caratteristico riferito al periodo di maggiore durata, tra quelli oggetto di valutazione, antecedente o successivo ai corsi di cui alla lettera a), ancorché meno favorevole al concorrente.

Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare vi siano periodi valutati con le qualifiche di "eccellente", "eccellente con apprezzamento" ed "eccellente con apprezzamento e lode", gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di "eccellente" che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo al primo e all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;

- c) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per

collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

- d) per i periodi coperti da “*dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica*” nei confronti di militari in aspettativa per infermità, in astensione dall'impiego per maternità ovvero sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'aspettativa, l'astensione per maternità o di adozione dei provvedimenti di sospensione;
- e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici dell'atto di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato;
- f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

rendimento elevato con apprezzamento e lode;	ECCELLENTE con apprezzamento e lode;
rendimento elevato con apprezzamento	ECCELLENTE con apprezzamento
rendimento elevato	ECCELLENTE
rendimento pieno e sicuro	SUPERIORE ALLA MEDIA
rendimento distinto	SUPERIORE ALLA MEDIA
rendimento normale	NELLA MEDIA
rendimento scarso	INFERIORE ALLA MEDIA
rendimento mediocre	INSUFFICIENTE

- 5) fino ad un massimo di 0,200 punti, per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi indetti:

a) ai sensi dei seguenti articoli del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 nella versione vigente sino al 7 luglio 2017, per ufficiali dei soppressi: - ruolo speciale (articoli 8, comma 1, e 53, comma 4); - ruolo aeronavale (articolo 7, comma 8), per ogni singolo concorso:	0,100
b) ai sensi dell'articolo 6 <i>ter</i> del D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, inserito dall'articolo 34, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, per ogni singolo concorso:	0,100

- 6) fino ad un massimo di 1,800 punti, in relazione al possesso delle seguenti onorificenze militari, ricompense o *status* da prendere in considerazione, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	1,000
--	-------

b) medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria	0,500
c) medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	0,400
d) croce o medaglia d'Oro al merito dell'Esercito, al merito di Marina, al merito Aeronautico, al merito della Guardia di finanza, al merito dei Carabinieri, al merito Civile	0,350
e) croce o medaglia d'Argento al merito dell'Esercito, al merito di Marina, al merito Aeronautico, al merito della Guardia di finanza, al merito dei Carabinieri, al merito Civile	0,300
f) croce o medaglia di Bronzo al merito dell'Esercito, al merito di Marina, al merito Aeronautico, al merito della Guardia di finanza, al merito dei Carabinieri, al merito Civile	0,250
g) croce al Valor Militare, medaglia di Benemerenzza Marinara, Encomio al Valor di Marina	0,200
h) attestato di pubblica Benemerenzza al Valor Civile rilasciato esclusivamente per le fattispecie previste all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13	0,160
i) attestato di pubblica Benemerenzza al Merito Civile rilasciato secondo i criteri di cui alla legge 20 giugno 1956, n. 658	0,150
j) attestato di pubblica benemerenzza del Dipartimento della Protezione Civile rilasciato secondo i criteri di cui al D.P.C.M. 5 maggio 2014	0,025
k) distintivo di mutilato in servizio	0,200
l) distintivo di ferito in servizio	0,150
m) encomio solenne	0,100
n) encomio semplice	0,050
o) elogio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 o dell'articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010 ovvero premio in denaro	0,025
p) riconoscimento di <i>status</i> di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo	0,500

7) per ogni eventuale sanzione:

a) per delitto colposo che prevede: - la reclusione - la multa	meno punti 1,000 meno punti 0,500
b) di carattere penale per contravvenzioni che prevede: - l'arresto - l'ammenda	meno punti 0,800 meno punti 0,400
c) di sospensione disciplinare dall'impiego o equivalenti e/o dal	meno punti 0,100

servizio, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	
d) di sospensione dall'impiego inflitte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata della sospensione	meno punti 0,100
e) della censura inflitta dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni sanzione	meno punti 0,100
f) disciplinare di corpo: <ul style="list-style-type: none"> - consegna di rigore (a condizione che non determini la perdita di taluno dei prescritti requisiti), per ogni giorno comminato - consegna, per ogni giorno comminato - rimprovero, per ogni sanzione 	meno punti 0,060 meno punti 0,040 meno punti 0,030

8) fino ad un massimo di 2,000 punti, per:

a) il possesso delle seguenti specializzazioni e qualificazioni, così attribuiti:

Descrizione titolo	Categoria titolo	Possesso
Esperto d'Area/ Verificatore Fiscale	Specializzazioni	0,800
Investigatore Economico Finanziario/ Tecnica della verifica (*)	Qualificazioni	0,600

(*) Solo se conseguita all'esito della frequenza di corsi centralizzati;

b) il possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a):

- di cui alla circolare del Comando Generale n. 123000/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- relative ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare, conseguite all'esito di specifici corsi previsti dai piani di formazione annuali del Corpo, e relative eventuali integrazioni, di cui alla circolare del Comando Generale n. 124000/2001,

così distinti:

Categoria titolo	Possesso
Specializzazioni	0,400
Qualificazioni*	0,300
Abilitazioni	0,200

(*) Per le qualificazioni relative alla conoscenza di idiomi stranieri sono riconosciuti unicamente i punteggi previsti alla successiva lettera d).

Le specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni sono valutate anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

In caso di possesso di più specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni di cui alle precedenti lettere a) e/o b), il punteggio incrementale previsto per il relativo possesso è cumulabile relativamente a massimo un titolo per ciascuna categoria (specializzazione, qualificazione o abilitazione);

c) i risultati dei corsi e degli esperimenti teorico-pratici per il conseguimento di specializzazione, qualificazione o abilitazione:

- di cui alla circolare del Comando Generale n. 123000/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare inseriti nei piani di formazione annuali del Corpo, e relative eventuali integrazioni, di cui alla circolare del Comando Generale n. 124000/2001,

come di seguito indicato:

Qualifica o giudizio equivalente o punteggio:		Durata del corso non inferiore a:		
		180 giorni	90 giorni	30 giorni (*)
≥	Ottimo o 16/20 o 9/10	0,400	0,300	0,200
	Molto buono o 14/20 o 8/10	0,300	0,200	0,100
	Buono o 12/20 o 7/10	0,200	0,100	0,050
	Sufficiente o 10/20 o 6/10	0,100	0,050	0,030
≤	Insufficiente o 9,99/20 o 5,99/10	meno 0,400	meno 0,300	meno 0,200

(*) Ai corsi per il conseguimento della qualificazione di Investigatore Economico-Finanziario svolti nella "fase transitoria" disciplinata dalla circolare n. 397044/1089, in data 27 novembre 2008, del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento, e successive modifiche e integrazioni, saranno attribuiti, sulla base della qualifica/giudizio/punteggio ottenuto a fine attività formativa, gli stessi punteggi incrementali previsti per i medesimi corsi di durata non inferiore a 30 giorni.

Se i corsi in argomento sono svolti in tutto o in parte in modalità *e-learning*, a ogni n. 150 ore di formazione a distanza corrispondono n. 30 giorni di corso in presenza. Al riguardo, si tiene conto del numero massimo di ore previste dalle relative circolari di indizione.

Ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di "sufficiente". In caso di esperimento teorico-pratico, sarà attribuito il punteggio previsto per la durata del corso utile al conseguimento del relativo titolo.

I corsi o gli esperimenti teorico-pratici di specializzazione, qualificazione e abilitazione sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero dalla specializzazione, qualificazione e abilitazione, purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di finanza".

Nel caso in cui:

- siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo. Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;
- nell'ambito del medesimo corso – anche se suddiviso in più cicli o edizioni non continuativi – siano conseguite una o più specializzazioni/qualificazioni/abilitazioni, è attribuito il punteggio incrementale previsto per i corsi di durata pari alla somma dei periodi di ciascun ciclo o edizione sulla base dell'unico voto/qualifica/giudizio ottenuto al termine

dell'intera attività formativa o di quello più favorevole conseguito all'esito di uno dei perdetti cicli o edizioni;

- d) per il possesso di qualificazioni relative alla conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:

livello	Punteggio
senza livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (<i>listening</i>), W (<i>writing</i>), S (<i>speaking</i>) e R (<i>reading</i>) minore di 8	0,100
possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (<i>listening</i>), W (<i>writing</i>), S (<i>speaking</i>) e R (<i>reading</i>) non inferiore a 8 e minore di 11	0,200
possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 11 e minore di 14	0,350
possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 14	0,550

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell'esito della valutazione linguistica più recente.

A coloro che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, del bando non è attribuito il punteggio per il possesso di livelli di certificazione SLEE nella lingua tedesca.

TABELLE DI EQUIPARAZIONE TRA I TITOLI POSSEDUTI DAI CONCORRENTI APPARTENENTI AL DISCIOLTO CORPO FORESTALE DELLO STATO E QUELLI SOPRA DESCRITTI

1. Documentazione caratteristica:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della guardia di finanza
OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime qualificati eccezionali con deliberazione del C.d.a.)	Eccellente con Apprezzamento e lode
OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime)	Eccellente con Apprezzamento
OTTIMO CON PUNTI 10 (con un buono in una voce di secondaria importanza)	Eccellente
OTTIMO CON PUNTI 9	Superiore alla Media – Pieno e Sicuro
BUONO CON PUNTI 8	Superiore alla Media - Distinto
BUONO CON PUNTI 7	Nella Media
MEDIOCRE CON PUNTI 6	Inferiore alla media
MEDIOCRE CON PUNTI 5	
CATTIVO CON PUNTI 4 ÷ 0	Insufficiente

2. Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della guardia di finanza
ENCOMIO SOLENNE	ENCOMIO SOLENNE
ENCOMIO	ENCOMIO SEMPLICE
LODE	ELOGIO
PREMI IN DENARO	PREMIO IN DENARO

3. Sanzioni:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della guardia di finanza
CENSURA (dichiarazione scritta di biasimo per lievi trasgressioni)	RIMPROVERO
RIDUZIONE DELLO STIPENDIO (non inferiore a un decimo né superiore a un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi)	CONSEGNA/CONSEGNA DI RIGORE a seconda dell'entità della sanzione pecuniaria irrogata
SOSPENSIONE DALLA QUALIFICA (allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi con privazione di metà dello stipendio)	SOSPENSIONE DISCIPLINARE

4. Agli eventuali ulteriori titoli conseguiti nell'Amministrazione di provenienza saranno riconosciuti i punteggi di cui al presente allegato qualora da idonea documentazione se ne rilevi la sostanziale equipollenza.

CLASSI DELLE LAUREE IN DISCIPLINE ECONOMICO-GIURIDICHE

Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007

- LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
- LM-16 - Classe delle lauree magistrali in finanza;
- LM-52 - Classe delle lauree magistrali in relazioni internazionali;
- LM-56 - Classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia;
- LM-62 - Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
- LM-63 - Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LM-72 - Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione;
- LM-77 - Classe delle lauree magistrali in scienze economico aziendali;
- LM-81 - Classe delle lauree magistrali in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LM-82 - Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
- LM-83 - Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e finanziarie;
- LM-88 - Classe delle lauree magistrali in sociologia e ricerca sociale;
- LM-90 - Classe delle lauree magistrali in studi europei;
- LM/DS - Classe delle lauree magistrali in scienze della difesa e della sicurezza; (*)
- LM/SC - Classe delle lauree magistrali in scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza. (*)

Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

- LS-19 - Classe delle lauree specialistiche in finanza;
- LS-22 - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
- LS-60 - Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali;
- LS-64 - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- LS-70 - Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
- LS-71 - Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LS-80 - Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione;
- LS-84 - Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;
- LS-88 - Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LS-89 - Classe delle lauree specialistiche in sociologia;
- LS-90 - Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale;
- LS-91 - Classe delle lauree specialistiche in statistica economica finanziaria e attuariale;
- LS-99 - Classe delle lauree specialistiche in studi europei;
- LS-102 - Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
- DS-S - Classe delle lauree specialistiche in scienze della difesa e della sicurezza;

Diplomi di laurea

Economia e finanza, giurisprudenza, scienze statistiche ed economiche, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche, discipline economiche e sociali, scienze economiche e sociali, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionali e mercati valutari, scienze internazionali e diplomatiche economia bancaria, finanziaria e assicurativa, scienze dell'amministrazione, o equipollenti.

Classi di corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270

- L-14 - Classe delle lauree triennali in scienze dei servizi giuridici;
- L-16 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- L-18 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- L-28 - Classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie della navigazione;
- L-33 - Classe delle lauree triennali in scienze economiche;
- L-36 - Classe delle lauree triennali in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- L-37 - Classe delle lauree triennali in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- L-41 - Classe delle lauree triennali in statistica.

Classi di corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

- 02 - Classe delle lauree triennali in scienze dei servizi giuridici;
- 15 - Classe delle lauree triennali in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- 17 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- 19 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'amministrazione;
- 22 - Classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea;
- 28 - Classe delle lauree triennali in scienze economiche;
- 35 - Classe delle lauree triennali in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- 37 - Classe delle lauree triennali in scienze statistiche.

Diplomi universitari

Banca e finanza, commercio estero, consulente del lavoro, economia applicata, economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente, economia dell'ambiente, economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit, economia e amministrazione delle imprese, economia e gestione dei servizi turistici, gestione delle amministrazioni pubbliche, gestione delle imprese alimentari, gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit, marketing e comunicazione di azienda, metodi quantitativi per l'economia, moneta e finanza, operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa, scienze assicurative, statistica, statistica e informatica per la gestione delle imprese, statistica e informatica per le Amministrazioni pubbliche, o equipollenti.

(*) Non costituenti titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso.

**CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 28 SOTTOTENENTI IN S.P.E. DEL RUOLO NORMALE - COMPARTO SPECIALE
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO 2023.
ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI EVENTUALI ULTERIORI TITOLI NON TRASCRITTI AGLI ATTI MATRICOLARI DA PRESENTARE O FAR PERVENIRE SECONDO LE
MODALITA' E LA TEMPISTICA INDICATE ALL'ARTICOLO 15 DEL BANDO DI CONCORSO.**

GRADO	MATR.MECC.
<input type="text"/>	<input type="text"/>
COGNOME	
<input type="text"/>	
NOME	
<input type="text"/>	
	DATA DI NASCITA
	giorno mese anno
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI ULTERIORI TITOLI NON TRASCRITTI AGLI ATTI MATRICOLARI:

Diplomi universitari o di laurea c.d. "triennale" o di "I livello"

TIPOLOGIA	UNIVERSITA'	VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO		
1. _____	_____	_____		
SEDE	TELEFONO UNIVERSITA'	E-MAIL UNIVERSITA'	VOTO	DATA CONSEGUIMENTO
_____	_____	_____	_____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TIPOLOGIA	UNIVERSITA'	VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO		
2. _____	_____	_____		
SEDE	TELEFONO UNIVERSITA'	E-MAIL UNIVERSITA'	VOTO	DATA CONSEGUIMENTO
_____	_____	_____	_____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Ulteriore diploma di laurea ovvero laurea specialistica o magistrale o equipollente

TIPOLOGIA	UNIVERSITA'	VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO		
1. _____	_____	_____		
SEDE	TELEFONO UNIVERSITA'	E-MAIL UNIVERSITA'	VOTO	DATA CONSEGUIMENTO
_____	_____	_____	_____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. TIPOLOGIA	UNIVERSITA'	VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO		
_____	_____	_____		
SEDE	TELEFONO UNIVERSITA'	E-MAIL UNIVERSITA'	VOTO	DATA CONSEGUIMENTO
_____	_____	_____	_____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto:

TIPOLOGIA	UNIVERSITA'	VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO		
1. _____	_____	_____		
SEDE	TELEFONO UNIVERSITA'	E-MAIL UNIVERSITA'	VOTO	DATA CONSEGUIMENTO
_____	_____	_____	_____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. TIPOLOGIA	UNIVERSITA'	VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO		
_____	_____	_____		
SEDE	TELEFONO UNIVERSITA'	E-MAIL UNIVERSITA'	VOTO	DATA CONSEGUIMENTO
_____	_____	_____	_____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Ulteriori titoli di cui agli allegati 4 e 5 del bando di concorso

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71, del predetto decreto, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

LUOGO

DATA

FIRMA

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA

La prova consiste in:

- a) dettato;
- b) lettura di un brano;
- c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

La durata massima della prova, a esclusione del tempo necessario per lo svolgimento del dettato, è di 15 minuti.

PROVA FACOLTATIVA DI INFORMATICA

La prova, svolta con l'ausilio del *personal computer*, ha durata massima di 15 minuti e verte sul seguente programma:

- a) concetti di base della "Tecnologia dell'Informazione";
- b) uso del *computer* e gestione dei *file*;
- c) elaborazione testi;
- d) foglio elettronico;
- e) navigazione e ricerca sul *web*.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE FACOLTATIVE DI LINGUA STRANIERA (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO E TEDESCO) E INFORMATICA

Voto Conseguito	Maggiorazione del punteggio
da 18 a 18,99	0,100
da 19 a 19,99	0,110
da 20 a 20,99	0,120
da 21 a 21,99	0,150
da 22 a 22,99	0,190
da 23 a 23,99	0,240
da 24 a 24,99	0,300
da 25 a 25,99	0,370
da 26 a 26,99	0,450
da 27 a 27,99	0,540
da 28 a 28,99	0,640
da 29 a 30	0,750